

Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani

Iscritto all'albo Covip con il
n.1352

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
DEI
GIORNALISTI ITALIANI**

Iscritto all'Albo COVIP con il n. 1352

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Documento approvato il
28 luglio 2026

Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani

Sommario

1. IN FASE DI VERSAMENTO: regime fiscale dei contributi	3
2. IN FASE DI ACCUMULO: regime fiscale del Fondo e dei rendimenti dell'investimento previdenziale	4
2.1 IN FASE DI ACCUMULO: trasferimenti e switch	5
3. IN FASE DI EROGAZIONE: regime fiscale delle prestazioni	5
4. TASSAZIONE: montanti maturati dal 1° gennaio 2007	6
4.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE: sia in forma di rendita, sia di capitale, sia per le altre prestazioni pensionistiche	7
4.2 PRESTAZIONI ANTICIPATE: Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), riscatti e anticipazioni ...	8
5. FISCALITÀ DEI MONTANTI ACCUMULATI: dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.....	9
5.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE in forma sia di rendita vitalizia, sia per le altre prestazioni pensionistiche	9
5.2 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE in forma di capitale	10
5.3 PRESTAZIONI ANTICIPATE: Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)	10
5.4 PRESTAZIONI ANTICIPATE: riscatti.....	11
5.5 PRESTAZIONI ANTICIPATE: anticipazioni	11
6. FISCALITÀ: montanti maturati sino al 31 dicembre 2000.....	11
6.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE in forma sia di rendita vitalizia, sia per le altre prestazioni pensionistiche	11
6.2 PRESTAZIONI in unica soluzione (pensionistiche, riscatti e anticipazioni).....	12
ATTENZIONE: conferimento TFR pregresso per i vecchi iscritti	13
6.3 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)	13
6.4 L'INTERO CAPITALE per i vecchi iscritti	14
7. COMUNICAZIONI DELL'ADERENTE.....	14

1. IN FASE DI VERSAMENTO: regime fiscale dei contributi

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.300 euro annui. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Ai fini del computo di tale importo concorrono:

- i contributi versati dall'iscritto e dal datore di lavoro, dovuti su base contrattuale ovvero in forma aggiuntiva;
- i contributi versati dall'iscritto volontariamente;
- le somme versate dall'iscritto a titolo di reintegro di anticipazioni precedentemente percepite. Per la parte dell'importo reintegrato eccedente i 5.300 euro – e comunque relativa alla posizione maturata dal 2007 – è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta nei limiti della ritenuta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione e proporzionale all'importo reintegrato;
- i contributi versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. In tal caso, la deduzione spetta, in primis, al familiare destinatario della contribuzione e, solo dopo aver esaurito la capienza del suo reddito, spetta – per l'ammontare da questi non dedotto e fermo restando l'importo di € 5.300 complessivamente stabilito per legge – all'iscritto.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300 euro comunque per un importo non superiore a 2.650 euro annui, per un totale complessivo di 7.950 € annui.

Con la Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016 dell'11/12/2016), inoltre, nell'ambito degli interventi di "welfare sostitutivo" è stata introdotta (si veda comma 160 dell'art.1) la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di produttività o il welfare aziendale con un versamento alle forme pensionistiche complementari. La contribuzione, anche se eccedente i limiti di deducibilità stabiliti dal T.U.I.R. rimane esclusa dalla tassazione, sia ordinaria, sia sostitutiva. E' inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni

Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani

pensionistiche complementari di cui all'art. 11, comma 6 del d. lgs. 252/2005. Con la norma in esame pertanto tali versamenti sono resi assolutamente esenti da imposizione fiscale.

2. IN FASE DI ACCUMULO: regime fiscale del Fondo e dei rendimenti dell'investimento previdenziale

Sui rendimenti della gestione, i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% (L. 190 del 23/12/2014) che si applica annualmente sul risultato maturato in ciascun periodo d'imposta, al netto dei costi di gestione. Fino al 2013 l'aliquota di imposizione del risultato di gestione è stata pari all'11%.

Ai fini della determinazione della base imponibile, i redditi derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono nella misura del 62,50%, ossia in relazione al rapporto tra l'aliquota propria dei titoli di stato del 12,50% e quella del 20%. In altri termini, i rendimenti derivanti dai citati titoli pubblici sono imposti per il 12,50%.

Dal 1° gennaio 2017 sono esenti dall'imposta sostitutiva del 20% i redditi, fino al 5% dell'attivo patrimoniale relativo all'esercizio precedente, relativi ad investimenti in:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, o in Paesi membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato italiano o in Paesi membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a.

Per poter usufruire dell'esenzione fiscale gli strumenti finanziari oggetto di tali investimenti devono essere detenuti per almeno cinque anni.

Qualora in un periodo d'imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo può essere computato in diminuzione del risultato positivo della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza oppure utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato positivo di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo.

2.1 IN FASE DI ACCUMULO: trasferimenti e switch

Le operazioni di trasferimento delle posizioni individuali - a favore di forme pensionistiche complementari regolate dal D.Lgs. 252/2005 - o di switch (cambio di comparto) sono esenti da onere fiscale, fermo restando l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui rendimenti maturati nell'anno.



ATTENZIONE!

Per i soli **“vecchi iscritti” (coloro che si sono iscritti alla previdenza complementare entro il 27 aprile 1993)**, in caso di trasferimento o di switch di posizione maturata perché versanti ad una gestione di tipo assicurativo e optanti per una nuova gestione di tipo finanziario, sui rendimenti maturati entro il 31 dicembre 2000 si applica la ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 12,50%. Tale imposta è di competenza delle Compagnie di Assicurazione.

Nel Caso del Fondo Giornalisti ciò può avvenire per gli iscritti versanti al comparto garantito che decidessero di trasferirsi ad altro fondo o ad altro comparto.

3. IN FASE DI EROGAZIONE: regime fiscale delle prestazioni

Premessa

Il regime fiscale della previdenza complementare, in particolare quello delle prestazioni, ha subito, negli anni, molteplici modifiche. Viene illustrata per prima la fiscalità vigente dal 1° gennaio 2007, di particolare interesse di coloro che si affacciano oggi alla previdenza complementare. A seguire vengono comunque illustrate le regole fiscali pro tempore vigenti riguardanti i montanti accumulati prima di tale data, distintamente per il periodo 1°1.2001-31.12.2006 e per quello fino al 31.12.2000. La fiscalità può, per alcuni aspetti, essere diversa tra coloro che si sono iscritti alla previdenza complementare dal 28 aprile 1993 (di seguito “nuovi iscritti”) e coloro che vi hanno acceduto precedentemente (di seguito “vecchi iscritti”); in questi casi viene data evidenza delle differenze.

Il TFR pregresso eventualmente conferito al Fondo, viene imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti accumulati (fino al 31.12.2000, 1°1.2001-31.12.2006, dal 1°1.2007) come stabilito dalla normativa vigente.

Definizione

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari.

La quota parte delle prestazioni che è soggetta a tassazione è rappresentata dall'ammontare della stessa riferibile proporzionalmente ai contributi dedotti nel corso della durata del piano. Per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito quota parte del trattamento di fine rapporto ai fondi pensioni disciplinati dal D.Lgs. n. 124 del 1993 ed, in seguito, alle forme pensionistiche complementari adeguate o istituite ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 252 del 2005, la parte imponibile, soggetta a imposta è determinata tenendo conto anche dell'ammontare della prestazione pensionistica relativo al trattamento di fine rapporto trasferito.

Quindi verrà tassata solo la parte del montante non soggetta precedentemente ad altra forma di tassazione.



ATTENZIONE!

La Fiscalità è determinata quindi dal momento in cui le somme sono state conferite al Fondo da questo ne derivano 3 differenti tipi di tassazione.

Altra importante differenza è la data di iscrizione al fondo che determina la soggettività dell'aderente che può essere qualificato come **VECCHIO ISCRITTO** o **NUOVO ISCRITTO**.

4. TASSAZIONE: montanti maturati dal 1° gennaio 2007

Le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono imponibili solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo; è quindi esente la parte di prestazione che deriva dai contributi non dedotti, dai rendimenti già tassati e dal credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine. Non concorrono inoltre a formare l'imponibile i premi di risultato destinati a previdenza complementare di cui alla Legge 232/2016, art. 1, comma 160. (Vedi regime fiscale della fase di

accumulo).

4.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE: sia in forma di rendita, sia di capitale, sia per le altre prestazioni pensionistiche

Alla parte imponibile – quella, come detto, derivante dai contributi annualmente dedotti, dal TFR destinato alla forma pensionistica complementare e dall'eventuale TFR pregresso conferito – si applica una **ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%**, che si riduce di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno intero di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo (se la data di iscrizione è anteriore al 1°.1.2007, gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati fino ad un massimo di 15), con una riduzione massima di 6 punti percentuali. L'aliquota applicata scende pertanto al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione. Nella determinazione dell'anzianità necessaria per usufruire della riduzione si tiene conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

Per la prestazione "Erogazione Frazionata del Montante" ex L. 199 / 2025, in vigore dal 31 ottobre 2026, si applica una **ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 20%**, che si riduce di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno intero di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo (se la data di iscrizione è anteriore al 1°.1.2007, gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati fino ad un massimo di 15), con una riduzione massima di 5 punti percentuali. L'aliquota applicata scende pertanto al 15% dopo trentacinque anni di partecipazione.

L'eventuale anzianità derivante dal TFR pregresso conferito, precedente la data di iscrizione alla previdenza complementare, non concorre nella determinazione degli anni utili per la riduzione.

Solo per le nuove prestazioni, Rendita a durata definita, Prelievi liberamente determinabili, Erogazione Frazionata del Montante il Fondo applicherà sui montanti gestiti in corso di erogazione l'imposta sostitutiva di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 20% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 2012 al 30.6.2014 (D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011);

Solo per la rendita, si evidenzia che sull'incremento annuale derivante dalla rivalutazione, le Compagnie di Assicurazione applicano l'imposta sostitutiva:

Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani

- del 12,50% sugli incrementi maturati sino a tutto il 2011;
- di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 20% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 2012 al 30.6.2014 (D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011);
- di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 26% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 1°.7.2014 (D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014).



ATTENZIONE!

PER I VECCHI ISCRITTI ANDARE AL CAPITOLO:

L'INTERO CAPITALE PER I VECCHI ISCRITTI

4.2 PRESTAZIONI ANTICIPATE: Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), riscatti e anticipazioni

Alla parte imponibile – quella, come detto, derivante dai contributi annualmente dedotti, dal TFR destinato alla forma pensionistica complementare e dall'eventuale TFR pregresso conferito – si applica una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% (che si riduce come descritto per le prestazioni pensionistiche) nei casi di:

- 1) RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata;
- 2) anticipazioni richieste dall'iscritto per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli;
- 3) riscatto parziale in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi;
- 4) riscatto parziale in caso di esodo incentivato in base all'art. 4 della L. 92/2012;
- 5) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- 6) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa del decesso dell'iscritto.

Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani

In tutte le altre fattispecie di riscatto o anticipazione si applica una **ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%**, ivi compreso il riscatto da parte dei pensionati con meno di 5 anni di partecipazione al Fondo. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione.

5 FISCALITÀ DEI MONTANTI ACCUMULATI: dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006

Anche in questo caso, le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, imponibili solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo; è quindi esente la parte di prestazione che deriva dai contributi non dedotti e dai rendimenti già tassati.

5.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE in forma sia di rendita vitalizia, sia per le altre prestazioni pensionistiche

La parte imponibile, come sopra individuata, sia per la rendita vitalizia che per le altre prestazioni pensionistiche è soggetta a **tassazione progressiva IRPEF**, sulla base del reddito di riferimento della prestazione erogata e prevede un'imposta minima del 23% sul montante relativo. La tassazione applicata dal Fondo sarà oggetto, salvo casi particolari, di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, laddove l'iscritto abbia percepito altri redditi, diversi da quelli conosciuti dal fondo. Per la rendita vitalizia qualora i redditi imponibili dell'iscritto derivino solo da pensioni, il conguaglio viene infatti operato di norma dai sostituti d'imposta tramite le informazioni fornite loro dal "Casellario dei pensionati" istituito presso l'INPS.

Solo per le nuove prestazioni, Rendita a durata definita, Prelievi liberamente determinabili, Erogazione Frazionata del Montante il Fondo applicherà sui montanti gestiti in corso di erogazione l'imposta sostitutiva di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 20% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 2012 al 30.6.2014 (D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011);

Solo per la rendita vitalizia, sull'incremento annuale derivante dalla rivalutazione le Compagnie di Assicurazione applicano l'imposta sostitutiva:

- del 12,50% sugli incrementi maturati sino a tutto il 2011;

Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani

- di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 20% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 2012 al 30.6.2014 (D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011);
- di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 26% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 1°7.2014 (D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014).

Su tali prestazioni viene riconosciuto un trattamento integrativo, al ricorrere dei requisiti previsti dalla L. 234/2021.

5.2 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE in forma di capitale

La parte imponibile, come definita al paragrafo 5.1, è soggetta a **tassazione separata IRPEF**. Si applica **un'aliquota calcolata dal fondo sulla base di quanto indicato dall'azienda tramite apposito modulo** la cui determinazione è differenziata tra vecchi e nuovi iscritti. Per i primi si considera la parte imponibile e l'anzianità ricadenti nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2006 (o alla cessazione se precedente) fatta eccezione per i casi di TFR pregresso conferito con importo maturato fino al 31.12.2000. Per i nuovi iscritti, in aggiunta a quanto sopra, si considera anche la parte imponibile definita al successivo paragrafo 6.2 e l'anzianità dall'adesione - o dalla data di inizio accantonamento del TFR pregresso eventualmente conferito se precedente - al 31 dicembre 2000.



ATTENZIONE!

PER I VECCHI ISCRITTI ANDARE AL CAPITOLO:

L'INTERO CAPITALE PER I VECCHI ISCRITTI

5.3 PRESTAZIONI ANTICIPATE: Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La parte imponibile, come sopra individuata, è soggetta a **ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%** (che si riduce come descritto per le prestazioni pensionistiche).

5.4 PRESTAZIONI ANTICIPATE: riscatti

La parte imponibile, come sopra individuata, è soggetta a **tassazione progressiva** IRPEF salvo il caso di riscatto per:

- esodo incentivato in base all'art. 4 della L. 92/2012;
- cause non dipendenti dalla volontà delle parti (es. fallimento della società);
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

In tali fattispecie, la fiscalità coincide con quella sopra indicata per le prestazioni pensionistiche in capitale.

Su tali prestazioni viene riconosciuto un trattamento integrativo, al ricorrere dei requisiti previsti dalla L. 234/2021.

5.5 PRESTAZIONI ANTICIPATE: anticipazioni

Per i “nuovi iscritti”, la parte imponibile è quella definita al paragrafo 4.2 mentre per i “vecchi iscritti” si aggiungono, di norma, i rendimenti. Le somme sono soggette a **tassazione separata IRPEF** con applicazione dell'**aliquota calcolata dal fondo sulla base di quanto indicato dall'azienda tramite apposito modulo**. La fiscalità delle anticipazioni è oggetto di conguaglio in sede di prestazione definitiva.

6. FISCALITÀ: montanti maturati sino al 31 dicembre 2000

Anche in questo caso, le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. L'imponibile è diverso in base al tipo di prestazione e tra “vecchi” e “nuovi” iscritti.

6.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE in forma sia di rendita vitalizia, sia per le altre prestazioni pensionistiche

L'ammontare annuo della rendita vitalizia così come il montante convertito in altre prestazioni previdenziale è imponibile, a tassazione progressiva IRPEF, all'87,50%. La tassazione applicata

Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani

dal Fondo sarà oggetto di conguaglio, salvo casi particolari, in sede di dichiarazione dei redditi, laddove l'iscritto abbia percepito altri redditi, diversi da quelli conosciuti dal fondo. Per la rendita vitalizia qualora i redditi imponibili dell'iscritto derivino solo da pensioni, il conguaglio viene infatti operato di norma dai sostituti d'imposta tramite le informazioni fornite loro dal "Casellario dei pensionati" istituito presso l'INPS.

Solo per le nuove prestazioni, Rendita a durata definita, Prelievi liberamente determinabili, Erogazione Frazionata del Montante il Fondo applicherà sui montanti gestiti in corso di erogazione l'imposta sostitutiva di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 20% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 2012 al 30.6.2014 (D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011);

Solo per la rendita vitalizia sull'incremento annuale derivante dalla rivalutazione le Compagnie di Assicurazione applicano l'imposta sostitutiva:

- del 12,50% sugli incrementi maturati sino a tutto il 2011;
- di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 20% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 2012 al 30.6.2014 (D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011);
- di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 26% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 1°7.2014 (D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014).

Su tali prestazioni viene riconosciuto un trattamento integrativo, al ricorrere dei requisiti previsti dalla L. 234/2021.

6.2 PRESTAZIONI in unica soluzione (pensionistiche, riscatti e anticipazioni)

“Nuovi iscritti”:

È imponibile l'intero capitale erogato al netto dei contributi a carico dell'iscritto che non eccedano il 4% della retribuzione annua e della riduzione riconosciuta sulle quote di TFR versate al Fondo; viene assoggettato a **tassazione separata** con la stessa **aliquota calcolata dal fondo sulla base di quanto indicato dall'azienda tramite apposito modulo** per i montanti maturati dal 2001 al 2006.

In caso di erogazione di un'anticipazione l'imponibile è determinato sottraendo dall'intero capitale erogato il 50% dei contributi a carico dell'iscritto che non eccedano il 4% della retribuzione annua e della riduzione riconosciuta sulle quote di TFR versate al Fondo. La fiscalità

Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani

delle anticipazioni è oggetto di conguaglio in sede di prestazione definitiva.

“Vecchi iscritti”:

Distintamente per ciascun rapporto di lavoro che ha dato luogo a contribuzione al Fondo, sull'importo dei contributi versati, al netto della quota a carico del lavoratore che non ecceda il 4% della retribuzione annua, grava l'**aliquota** utilizzata dal datore di lavoro sul **TFR**, ad eccezione del caso di conferimento di TFR pregresso per il quale si rimanda al successivo box di dettaglio. Sui **rendimenti** maturati entro il 31 dicembre 2000, in comparti assicurativi ovvero derivanti da investimenti sui mercati finanziari, si applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura **del 12,50%**; i suddetti rendimenti sono esenti da imposta in caso di prestazioni erogate per invalidità e decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione.

ATTENZIONE: conferimento TFR pregresso per i vecchi iscritti

La prestazione imponibile di quanto maturato fino al 31.12.2000 presso il Fondo viene tassata di norma con l'aliquota utilizzata dal datore di lavoro sul TFR.

In caso di conferimento integrale del TFR pregresso, non essendoci un'aliquota IRPEF determinabile dal datore di lavoro, **l'intera quota imponibile** della posizione maturata fino al 31.12.2000, unitamente alla quota imponibile maturata dal 1°1.2001 al 31.12.2006, viene **tassata con l'aliquota calcolata dal fondo sulla base di quanto indicato dall'azienda tramite apposito modulo**.

Concorrono alla determinazione dell'aliquota:

- l'imponibile complessivo fino al 31.12.2006;
- l'anzianità dall'adesione - o dalla data di inizio accantonamento del TFR pregresso conferito se precedente - al 31 dicembre 2006 (o alla cessazione se precedente).

Sulle quote di TFR maturate fino al 31.12.2000 conferite al Fondo, non è riconosciuta la riduzione dell'imponibile pari alle vecchie 600.000 lire per ogni anno di anzianità precedente al 2001.

6.3 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L'imponibile è diverso tra “nuovi” e “vecchi” iscritti:

▪ “Nuovi iscritti”:

è imponibile l'intero capitale erogato al netto dei contributi a carico dell'iscritto che non eccedano il 4% della retribuzione annua e della riduzione riconosciuta sulle quote di TFR versate

Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani

al Fondo;

- **“Vecchi iscritti”:**

è imponible l'intero capitale erogato al netto dei contributi a carico dell'iscritto che non eccedano il 4% della retribuzione annua e dei **rendimenti** maturati entro il 31 dicembre 2000, in comparti assicurativi, ai quali si applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura **del 12,50%**.

Sull'imponibile così determinato si applica la **ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%** (che si riduce come descritto per le prestazioni pensionistiche).

6.4 L'INTERO CAPITALE per i vecchi iscritti

Come detto, le prestazioni pensionistiche dei fondi pensione possono essere erogate in capitale al massimo per il 50%; il restante 50% è necessariamente erogabile in rendita. I vecchi iscritti mantengono, comunque, la facoltà di percepire l'intera prestazione in capitale.

Su quanto maturato dal 1°.1.2007 si applica, però, la meno favorevole fiscalità (che prevede in particolari fattispecie la tassazione IRPEF su rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva) in vigore fino al 31.12.2006 (art. 23 del D. Lgs. 252/2005). A seguito di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate con circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, i “vecchi iscritti” possono usufruire del più favorevole regime fiscale introdotto dal 1°.1.2007 (art. 11 del D. Lgs. 252/2005), facendone espressa richiesta al fondo pensione.

L'esercizio di tale opzione comporta l'obbligo di percepire la prestazione, maturata dal 1°.1.2007, per il 50% in forma di rendita qualora il 70% del maturato dal 1°.1.2007, convertito in rendita, sia maggiore del 50% dell'assegno sociale.

Il Fondo provvede a verificare se sussiste tale obbligo e, in caso positivo, prima di procedere alla liquidazione, ne informa l'iscritto per consentirgli di valutare ulteriori opzioni. La scelta, da parte dei “vecchi iscritti”, per la fiscalità più favorevole comporta anche l'esenzione dalla tassazione dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva.

Se il vecchio iscritto non optasse per la normativa ex 252 del 2005, sulle anticipazioni richieste in fase di accumulo sarà applicato un ricalcolo della tassazione applicata in fase di erogazione al fine di renderla omogenea con la tassazione finale in fase erogazione dell'intera posizione in capitale.

7. COMUNICAZIONI DELL'ADERENTE

Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani

Contributi non dedotti:

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Contributi reintegratori con effetto fiscale:

Sulle somme eccedenti il limite di 5.300 euro che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione a valere sul montante accumulato dopo il 1.1.2007, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Per ottenere il credito di imposta, l'aderente deve comunicare al fondo pensione l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale.

In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

Modello: Comunicazione contributi reintegratori con effetto fiscale

Contributi da premio di risultato o welfare aziendale:

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000, aumentato a € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali sottoscritti fino al 24 aprile 2017, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016:

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

L'aderente che effettui questo tipo di versamento ne comunica l'importo al fondo pensione. Il modulo è sottoscritto anche dal datore di lavoro.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.